

Documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli
(nuove regole dal 1 agosto 2013)

Regolamento CE 314/2012 del 12/04/2012 (è una modifica del Reg. CE 436/2009 sui *documenti di accompagnamento* del settore vitivinicolo)



Il **Decreto nazionale applicativo** del suddetto Regolamento CE, in vigore dal 1 agosto 2013, stabilisce nuove regole applicabili al Documento di accompagnamento denominato MVV (*acronimo di “**M**ovimento prodotti **V**iti**V**inicoli” tradotto dal francese “).*

Il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve essere scortato da un documento di accompagnamento

è utile ricordare **alcune DEROGHE**

per i vini non sono richiesti documenti:

- 1) Per trasporti di prodotti **etichettati e muniti di dispositivo di chiusura**, in recipienti sino a 5 litri, per un quantitativo trasportato massimo di 100 litri.
- 2) Per trasporti effettuati **da privati di vini destinati al consumo familiare del destinatario** per un quantitativo trasportato massimo di 30 litri

Il Reg. CE 314/2012 ha introdotto significative modifiche, dando comunque tempo agli Stati membri di adeguarsi.

Fino all'emanazione delle nuove norme nazionali applicative in sostituzione di quelle tuttora vigenti, e **comunque fino al primo agosto 2013,** continua ad essere consentito l'utilizzo dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (IT ex DOCO), fatto salvo l'obbligo dell'emissione dell'e-AD in ambito comunitario (per i depositi fiscali).

DDT (Documento di trasporto vino) per prodotti confezionati che circolano sul territorio nazionale

L'art. 17 – comma 1 - del Decreto stabilisce che i DDT e/o i Documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (DM 14/04/1999) possono essere utilizzati fino all'entrata in vigore del *“Documento elettronico”* (inteso come quello utilizzato per i documenti doganali) solo per trasporti nel territorio nazionale di vini confezionati .

Documenti di accompagnamento IT (ex DOCO)

Analogamente ai DDT, anche i documenti IT (ex DOCO) potranno essere utilizzati (per prodotti sfusi) solo per trasporti in ambito nazionale.

Spedizione in Pesi terzi (con o senza transito nella UE)

L'art. 24 – par. 1 lett. B) del Reg. 436 (come modificato dal Reg. CE 314/2012) stabilisce che per i prodotti vitivinicoli spediti con destinazione un Paese terzo uno dei documenti seguenti: copia cartacea del DAA o MVV.

(unitamente alla fattura commerciale nonché il Packing List, qualora non inserito in fattura, oltre ai certificati di esportazione).

Tutto ciò sino al punto di Dogana presso la quale si intendano compiere le pratiche doganali per l'esportazione.

Documenti per l'esportazione

Art. 27 – par. 2 del Reg. CE 436/2009

(come modificato dal Reg. 314/2012)

Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati dal DAA la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è costituita dalla **nota di esportazione** (di cui all'articolo 25 della direttiva 2008/118/CE), compilata dall'ufficio doganale di esportazione.

Se i prodotti vitivinicoli che circolano scortati dal documento MVV, la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è costituita dal documento di accompagnamento *“in cui è riportato, da parte dello speditore, il riferimento al Documento di accompagnamento di esportazione (DAE) rilasciato dall'ufficio doganale di esportazione, con la dicitura “ESPORTATO”.*

Regole attuali per i Documenti di accompagnamento IT (ex DOCO), che subiranno modifiche dal 1 agosto 2013.

- a) stampato e prenumerato solo da **Tipografie autorizzate** dal Ministero delle Finanze; (anche il singolo operatore potrà stampare il documento MVV e numerarlo).
- b) obbligo della “**timbratura preventiva**” (Comune o ICQRF); (non più prevista in molti casi)
- c) Obbligo della “**convalida**”, da parte del Comune o da Microfilmatrice, prima della partenza (è inserita anche la convalida tramite PEC);
- d) Obbligo della **trasmissione del documento all’ICQRF** (entro il giorno lavorativo successivo) (la convalida con PEC assolve all’obbligo della trasmissione);

Dal 1 agosto 2013 al ???

- In attesa di arrivare ai **documenti elettronici** (in analogia ai sistemi informatizzati utilizzati dall'Agenzia delle Dogane), dal 1 agosto 2013 si dovrà utilizzare il nuovo documento (MVV) per trasporti di vino nell'Unione Europea.
- Ci sarà, dunque, un **periodo transitorio** (in cui si utilizzerà il documento cartaceo) che andrà dal 1 agosto 2013 sino alla data di implementazione del sistema elettronico che consentirà l'emissione informatizzata del documento.

Documenti di accompagnamento riconosciuti dall'UE (art. 24 Reg. 436)

- a) Per i **prodotti vinicoli** spediti all'interno di uno Stato o nella UE, sono riconosciuti come Documenti di accompagnamento:
- i. Per prodotti soggetti ad accisa (vino sfuso e confezionato), trasportati in regime di sospensione nel territorio comunitario da operatori diversi da “piccoli produttori”, copia cartacea del **e-AD (DAA elettronico)** riportante il codice ARC.
 - ii. Per i prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio comunitario dopo l'immissione al consumo nello stato membro in cui è iniziato il trasporto, il Documento di Accompagnamento Semplificato (**DAS**) (riguarda i “*depositi commerciali*” che non sono né “deposito fiscale” né “piccolo produttore”).

iii. Per i prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori, uno dei seguenti documenti:

a) se lo Stato membro utilizza un sistema informatico, una copia stampata del documento elettronico che rechi il codice di riferimento specifico (detto “**CODICE MVV**”) attribuito da tale sistema informatico (acronimo di: Movimento dei prodotti VitiVinicoli).

b) Se lo Stato membro non utilizza un sistema elettronico (come ad es. l'Italia), un **documento cartaceo** che riporti il “**codice MVV**” attribuito dall'Organismo competente (prestampato dalle tipografie) o dallo speditore.

Identificativo “ARC” o “codice MVV”

- In ogni caso, tutti i documenti riconosciuti sopra indicati **devono essere correttamente compilati** (per le istruzioni: cfr. allegato 1 del Reg. 314/12 ed allegato II del DM 02/07/2013).

Alcune raccomandazioni per una corretta compilazione del documento: “Designazione”, “Provenienza”, il “Titolo alcolometrico” (effettivo per i vini es. 10,8 %Vol) ecc.

Decreto 2 luglio 2013

(Disposizioni nazionali integrative per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano prodotti vitivinicoli).

- Fatte salve le deroghe (previste dall'art. 25 del Reg. CE n. 436/2009), il trasporto di prodotti vitivinicoli è scortato da documento di accompagnamento che viene emesso in:
 - a) Formato cartaceo (dal 1 agosto 2013)
 - b) **Formato elettronico (non si prevede a breve)**

DOCUMENTI ELETTRONICI

(Capo III - Art. 16 del Decreto)

- Il documento MVV emesso in formato elettronico, con modalità telematiche, nell'ambito dei servizi SIAN, sarà implementato solo successivamente, secondo le disposizioni che **saranno stabilite** con Decreto dirigenziale del Capo Dipartimento dell'ICQRF.
- **Tra quando?** 6 mesi, 1 anno, 1 anno ½, non si sa. Nel frattempo ci sarà una fase transitoria in cui i documenti **saranno cartacei**.

Autenticità del Documento di accompagnamento (art. 26 del Reg. 436/2012)

- Per l'UE, sono considerati come “*autentici*” i documenti previsti dal Reg. CE 314/12 **qualora gli stessi siano emessi mediante sistemi elettronici.**
- Poiché l'Italia NON ha ancora adottato documenti elettronici, ai fini della autenticità dei documenti cartacei **viene richiesto l'obbligo della CONVALIDA.**

Documenti cartacei

- Il Documento di accompagnamento **MVV** è redatto su modello conforme all'allegato 1 del DM.
- E' costituito in 3 esemplari:
- I documenti MVV:
 - a) **Sono predisposti dallo speditore e recano la numerazione propria attribuita dallo speditore (c.d. documento libero);**
 - b) Sono prestampati da tipografie autorizzate dal Ministero Finanze, e recano una numerazione propria (prestampata dalle Tipografie) che costituisce il numero di riferimento (codice MVV);

Numerazione attribuita dallo speditore

(art. 6 comma 1 del DM)

- I Documenti MVV sono posti in uso in ordine progressivo. Il numero di riferimento è un codice alfanumerico costituito:
 - dalle lettere maiuscole MVV;
 - dal codice ICQRF (attribuito allo stabilimento/deposito dello speditore);
 - da un numero progressivo che identifica ogni documento emesso nella contabilità dello speditore;
 - Dall'anno di riferimento;

Compilazione del documento

Le istruzioni per la compilazione sono stabilite nell'allegato 1 del Reg. CE 314/2012 e nell'allegato II del DM 02/07/2013.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA P.E.C.

Dal 30 giugno 2013 anche le Imprese individuali dovranno dotarsi di p.e.c.

Le società erano già obbligate da qualche anno.

ESONERO DALLA “TIMBRATURA PREVENTIVA”

La timbratura preventiva NON necessita se:

- 1) Il documento MVV è stampato e prenumerato dalla Tipografia autorizzata;
- 2) Il documento MVV è numerato dallo speditore e la convalida è effettuata tramite PEC.

Obbligo della “TIMBRATURA PREVENTIVA” (effettuata dai Comuni e dall’ICQRF)

- ✓ E’ prevista sul Documento MVV “libero” (e cioè quello numerato dall’operatore) nel caso in cui la convalida sia effettuata tramite Comune o Microfilmatura.

I documenti privi di timbratura preventiva, se prevista, sono considerati non emessi.

CONVALIDA

- Vengono apportate significative differenze rispetto alla situazione attuale.
- La situazione attuale prevede che la convalida sia effettuata dai Comuni o Microfilmatrice, con trasmissione del documento all'ICQRF per il luogo di carico entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto.
- Viene consentita anche la convalida tramite PEC, che assolve anche all'obbligo della trasmissione del documento all'ICQRF.

CONVALIDA (art. 7 del DM)

- I Documenti MVV sono soggetti a convalida da apporre su ciascun esemplare di cui sono costituiti.
- In deroga, non necessita la convalida:
 - a) nel caso di vini **confezionati**, posti in circolazione esclusivamente sul **territorio nazionale**.
 - b) nel caso di vini **non confezionati** contenuti in recipienti fino a 60 litri, in circolazione sul **territorio nazionale** con mezzi propri del destinatario, che siano ceduti da cantine direttamente al consumatore finale per l'esclusivo uso proprio e dei suoi familiari. In tal caso, il documento di accompagnamento riporta la dicitura “*destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario*” (in sintesi, sono sostituibili con DDT).

Modalità di convalida

- ✓ tramite **Posta elettronica certificata (PEC)** (art. 8 del DM);
- ✓ tramite **Comune** (art. 9 del DM);
 - 1) a soggetti titolari del registro c/s;
 - 2) a soggetti non titolari di registro c/s;
- ✓ tramite **microfilmatura** (art. 10 del DM);

Convalida tramite P.E.C.

- Dovrà essere emanato un Decreto del Capo Dipartimento dell'ICQRF in cui verranno stabiliti i requisiti e le caratteristiche dei **messaggi di notifica** da spedire dalla PEC dello speditore alla PEC del destinatario (Ufficio ICQRF).
- Con tale decreto sono individuate le apposite caselle di PEC degli Uffici territoriali dell'ICQRF.

In cosa consiste la convalida tramite P.E.C

Lo speditore effettua le seguenti operazioni:

- a) invio di copia del documento MVV, già compilato in ogni sua parte (fatta eccezione per la data e le firme nonché per la data e l'ora di spedizione), **tramite specifico messaggio** spedito dalla casella PEC dello speditore alla casella PEC dell'ICQRF.

L'invio deve avvenire **non prima di quindici ore rispetto all'ora prevista di partenza.**

- b) Spunta e trascrizione nell'apposita casella 18 e 18bis del documento ed apposizione:
- della dicitura “*Vedasi messaggio P.E.C. sul retro*” e, sul retro del documento, della stampa completa del **messaggio di notifica di avvenuta consegna nella casella di p.e.c. di destinazione**
 - della data riportata sul messaggio di notifica e della firma dello speditore quest'ultima apposta sul documento stampato.

Convalida tramite Comune ***(territorialmente competente per luogo di carico)*** **a soggetti titolari di registro c/s**

- 1) **MVV numerato dallo speditore:** è sottoposto a convalida al Comune previa “Timbratura preventiva”;
 - 2) **MVV stampato e prenumerato dalla Tipografia:** è sottoposto a convalida del Comune senza Timbratura preventiva.
- Va apposta la “spunta” sulla casella 18 sull'apposita dicitura (1° rigo).

- La convalida al Comune deve essere fatta **entro e non oltre il secondo giorno** lavorativo precedente quello previsto per la partenza.
- La convalida è fatta su tutti e 3 gli esemplari del Documento già compilati in ogni sua parte, ad esclusione della data e ora di inizio trasporto.
- Firma del segretario comunale e timbro del Comune con datario.
- Il Comune trattiene fotocopia per 5 anni.

Convalida tramite Microfilmatura

- 1) **MVV numerato dallo speditore:** è sottoposto a Microfilmatura previa “Timbratura preventiva”;
 - 2) **MVV stampato e prenumerato dalla Tipografia:** è sottoposto a microfilmatura senza Timbratura preventiva.
- Va apposta la “spunta” sulla casella 18 sull’apposita dicitura (ultimo rigo).
 - La “stampigliatura” va fatta su tutti gli esemplari del documento;
 - La microfilmatura del documento deve essere fatta non prima di quindici ore rispetto all’ora di partenza.

Convalida del documento MVV per vini confezionati che circolano nella UE

- In alternativa alle convalide precedentemente descritte, per i trasporti **dall'Italia all'Unione Europea o Paesi Terzi** di vini confezionati spediti da un “piccolo produttore”, la convalida è sostituita da:
 - Utilizzo di MVV prestampati e prenumerati dalla tipografia autorizzata.
 - Va apposta la “spunta” nella casella 18 sull'apposita dicitura (3° riga).

Trasmissione di copia all'ICQRF (per trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi)

Per i prodotti originari dell'UE.

- vino ATTO a DO e vino a DO (già certificato);
- Vino ad IGT;
- Vino varietale;
- Vino con annata;
- MPF;
- MCR e MC;
- Succo d'uva (anche concentrato);
- Fecce.

Modalità e tempi di trasmissione

- La trasmissione dei documenti all'ICQRF (per **PEC**, Fax o consegna mano) deve essere fatta non più entro il primo giorno lavorativo successivo alla spedizione, ma al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto.
- In deroga, per trasporti in ambito nazionale, la trasmissione può essere fatta entro il giorno lavorativo successivo.

caso di Convalida fatta con PEC

- Nel caso di trasporti nel **territorio nazionale**, la convalida effettuata tramite PEC (con l'invio del documento ad una o più caselle di posta elettronica dell'ICQRF) assolve l'obbligo della trasmissione all'ICQRF.
- Nel caso di trasporti destinati ad **altri Stati dell'Unione europea**, in caso di convalida tramite PEC, lo speditore trasmette all'ICQRF competente per il luogo di carico il documento MVV in formato immagine (scanner). La trasmissione del formato immagine avviene comunque prima della partenza del mezzo di trasporto, tramite PEC.

Caso Convalida effettuata dal Comune o con Microfilmatrice

Lo speditore trasmette il documento MVV all'Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico con:
PEC oppure CONSEGNA A MANO oppure FAX;

- Prima della partenza del mezzo, nel caso in cui il trasporto sia destinato ad altri Stati membri.
- Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione, nel caso di trasporti effettuati interamente nel territorio nazionale (la convalida tramite PEC assolve a tale obbligo)

Nullità della convalida (art. 12)

La convalida di un documento tramite PEC è nulla, anche se è stato generato il messaggio di notifica da parte della p.e.c. dell'ICQRF, per i seguenti motivi:

- 1) Mancata apposizione sulò retro del documento del messaggio di notifica, della data e della firma;
- 2) L'inoltro del messaggio p.e.c. e del documento ad esso allegato è stato effettuato in difformità di quanto previsto dal Decreto del Capo dipartimento:
- 3) La non leggibilità degli elementi indicati sul documento allegato al messaggio p.e.c. dello speditore

Adempimenti del trasportatore

Il trasportatore è tenuto a:

- Firmare, per ricevuta, gli esemplari del documento;
- Custodire gli esemplari del documento ed esibirli, a richiesta, agli Organi di controllo;
- Riportare sul documento ogni informazione, riguardante il mezzo o il vettore o il luogo di consegna;
- Conservare l'esemplare del documento di propria spettanza per 5 anni.
- Il trasportatore è sempre responsabile delle indicazioni relative all'aspetto esteriore dei beni trasportati, quantitativo e n. di colli.

Adempimenti della cantina destinataria

Il responsabile della cantina destinataria, prima di prendere in carico i prodotti, **deve:**

- Accertare la regolarità del documento per quanto riguarda la natura merceologica, il quantitativo, e la descrizione del prodotto;
- Verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti;

Documenti irregolari (art. 34 Reg. 436/09)

Qualora si accerti che un trasporto è effettuato senza tale documento o con un **documento contenente indicazioni false, errate o incomplete**, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è effettuato l'accertamento (o qualsiasi altro servizio incaricato di controllare l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo), adotta le misure necessarie:

- a) per regolarizzare il trasporto **rettificando gli errori materiali** oppure **compilando un nuovo documento**;
- b) Se del caso, per sanzionare l'irregolarità.



FINE